REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX BARI, 14 DICEMBRE 1999 N. 123 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedi.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.
Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno di ogni mese avranno va 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1999, n. 32

"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIA-RIO 1999"

Pag. 2

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1999 N. 32

"Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
Il VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 (Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1999, approvato con legge regionale 4 maggio 1999, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato "A" della presente legge.

Art. 2 (Adeguamento dello stato di previone dell'entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 risulta modificato in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per l'entrata e in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per la spesa.

Art. 3 (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui agli allegati "B" e "C" della presente legge.

Art. 4 (Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2000, l'imposta regionale sulle attività produttive è riscossa dalla Regione Puglia secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, intendendosi l'importo di lire 20 mila, di

cui al comma 4 del medesimo articolo, elevato a lire 30 mila

- 2. Sulla base delle informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, fornite dall'Amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà al riscontro contabile e alla verifica dei riversamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria alla Regione Puglia delle somme non riscosse o parzialmente riscosse, a titolo di imposta regionale, per effetto della compensazione con altre imposte operata dal contribuente al sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le attività di controllo e verifica delle dichiarazioni nonchè di accertamento dell'imposta sono attribuite, oltre che all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Le attribuzioni di cui al comma 3 sono esercitate secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni.
- 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà all'irrogazione delle sanzioni di pertinenza della Regione Puglia, introitandole sul capitolo di bilancio 1012015.
- 6. Sul suddetto capitolo affluiranno, altresì, tutte le sanzioni riscosse a qualsiasi titolo, relative a tributi regionali, anche ai fini dell'applicazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.
- 7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

- 1. rinviato dal Governo
- 2. rinviato dal Governo
- 3. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza del dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'importo minimo previsto, a titolo di tassa automobilistica regionale, dalle vigenti disposizioni di legge e che a decorrere dal 1º gennaio 1999 è commisurato a lire 37 mila.
- 4. I soggetti di cui al comma 3, ove non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l'anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento di lire 37 mila entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il corrispettivo per il servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999, si applica indistintamente a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonchè presso tutti gli sportelli di riscossione della rete ACI.

Art. 6 (Modifica articolo 5 legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1)

- 1. L'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è così sostituito:
- "1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria nonché alla Ragioneria.
- 2. Il settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o dalla legge, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorre, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.
- 3. Qualora la ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra i residui passivi per effetto di intervenuta perenzione amministrativa o per altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di impegno delle somme reclamate sui pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali.
- 4. În mancanza di idonei stanziamenti di bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le sopravvenute necessità finanziarie al fine della proposta delle opportune variazioni di bilancio".

Art. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15)

- 1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
- 2. I conseguenti oneri finanziari, al netto della spesa per il personale di cui all'articolo 23, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, graveranno sull'apposito capitolo "Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

3. È data facoltà ai Consorzi di richiedere alla Regione Puglia il pagamento, in nome e per conto dei medesimi, dei costi energetici di sollevamento e dei salari al personale operaio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, previa liquidazione della relativa spesa da parte degli organi istituzionali dell'ente. Le somme da erogare secondo le modalità di cui sopra sono portate in detrazione dalla quota di riparto assegnata a ciascun Consorzio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, sul fondo di gestione di cui all'articolo 8 della stessa legge.

Art. 8 (Affidamento gestionale)

rinviato dal Governo

Art. 9

(Esercizio delle funzioni di vigilanza sull'uso dei beni pubblici)

1. Fermo restando le specifiche funzioni previste, relativamente agli impianti irrigui, dall'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, la vigilanza generale sull'uso dei beni, la tutela della loro integrità e l'esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia amministrativa regionale sono svolti, relativamente ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, dal Settore demanio e patrimonio.

Art. 10 (Contributo straordinario al Comune di Foggia)

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Foggia un contributo straordinario di lire un miliardo per far fronte alle emergenze conseguenti al disastro dell'11 novembre 1999.

Art. 11.

(Estensione benefici legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)

rinviato dal Governo

Art. 12

(Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese)

- 1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni regionali non più applicate o non conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato:
- a) articoli 6 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 "Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia";
- b) articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32 "Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6";
- c) legge regionale 5 giugno 1981, n. 29 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32":
 - d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 21 "Incentiva-

zione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane";

- e) legge regionale 11 marzo 1988, n. 10 "Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21";
- f) articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 "Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione";
- g) legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, "Interventi a favore dell'agricoltura";
- h) legge regionale 29 gennaio 1973, n. 1 "Ulteriori interventi in agricoltura";
- i) legge regionale 7 febbraio 1974, n. 15 "Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura";
- j) legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7 "Interventi a favore della zootecnia";
- k) legge regionale 8 aprile 1975, n. 28 "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo";
- 1) legge regionale 8 aprile 1975, n. 29 "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia";
- m) legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture e infrastrutture agricole";
- n) legge regionale 17 marzo 1977, n. 5 "Interventi creditizi in favore della cooperazione";
- o) legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate";
- p) legge regionale 3 marzo 1978, n. 16 "Modifica della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente: "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate"";
- q) legge regionale 12 giugno 1978, n. 21 "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente";
- r) legge regionale 30 gennaio 1982, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 69, concernente "Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali";
- s) legge regionale 25 novembre 1983, n. 15 "Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41, concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte";
- t) legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia";
- u) legge regionale 17 marzo 1986, n. 7 "Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura";
- v) legge regionale 13 giugno 1986, n. 15 "Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo";

- w) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3 "Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese".
- 2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 13

(Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

L'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 è così modificato e integrato:

- "1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, devono altresì contenere l'espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.
- 2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dell'esercizio precedente".

Art. 14 (Rettifica declaratoria capitolo di spesa)

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 0551042 è rettificata come segue:

"Fondo regionale trasporti - FRT: investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, metropolitano, aereo e marittimo (articolo 4, comma 2, lettera e) della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)".

Art. 15 (Modifiche, rettifiche e integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)

- 1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono soppresse, al sesto e settimo rigo, le parole: "ed è revisionato annualmente con i criteri di cui all'articolo 21".
- 2. All'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
- "1 bis. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta, regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1".
- 3. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è sostituito dal seguente:

- "5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 2".
- 4. All'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) dopo la parola "misura" del penultimo rigo del comma 2, è aggiunta la parola "massima";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:
- "5. Sono ammissibili al contributi di cui al comma 1 gli autobus acquistati per l'esercizio di servizi di TPRL interamente con risorse dei soggetti gestori e immatricolati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31 dicembre 1999".
- 5. All'articolo 20, comma 2, ultimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo la parola "comma 2", sono aggiunte le parole "indetta per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, lettera a)".
- 6. All'articolo 34, comma 3, ottavo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, il riferimento "legge 24 gennaio 1981, n. 689" è rettificato in "legge 24 novembre 1981, n. 689".
- 7. All'articolo 36, comma 2, undicesimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, le parole "quali importi base dei contratti "ponte" che" sono sostituite con le parole "a base dei contratti ponte e".
- 8. All'articolo 37, quarto e sesto rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, i riferimenti "legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1982, n. 5" sono rettificati rispettivamente in legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5".

Art. 16 (Abrogazioni di norme)

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, fatti salvi gli effetti prodotti durante la loro vigenza. Dalla medesima data è ripristinata la vigenza della norma di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
- 2. Resta forma la norma finanziaria dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, che si intende applicabile alla copertura degli oneri connessi al ripristino della vigenza della norma di cui al comma 1.

Art. 17 (Autorizzazioni di spese)

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per partecipare al capitale sociale di società operanti nel TPRL, con onere a carico del capitolo n. 554011 di nuova istituzione.

2. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 508 milioni per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo di interesse della popolazione pugliese, con onere a carico del capitolo n. 554012 di nuova istituzione.

Art. 18

(Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali)

rinviato dal Governo

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 Dicembre 1999

DISTASO

BILANCIO DI PREVISIONE 1999

	COMPETENZA	CASSA
PARTE PRIMA: ENTRATA		
TOTALI MAGGIORI ENTRATE VINCOLATO	+ 104.036.210.500	+ 104.036.210.500
TOTALI MAGGIORI ENTRATE AUTONOMO	+ 29.482.167.314	+ 29.482.167.314
TOTALI MINORI ENTRATE AUTONOMO	7.910.000.000	7.910.000.000
TOTALE GENERALE	+ 125.608.377.814	+ 125.608.377.814
PARTE SECONDA: SPESA		
TOTALI MAGGIORI SPESE VINCOLATO	+ 104,725,260,500	+ 104.725.260.500
TOTALI MINORI SPESE VINCOLATO	- 689.050.000	- 689.050.000
TOTALI MAGGIORI SPESE AUTONOMO	+ 76.566.314.667	+ 76.578.814.667
TOTALI MINORI SPESE AUTONOMO	54,994,147,353	- 55.006.647.353
TOTALE GENERALE +	125.608.377.814	+ 125.608.377.814

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

PARTE ENTRATA MAGGIORI ENTRATE APTTOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA 1012000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI (L.R. 13/1/1972, N.1., ART.8 130,776,895 130.776.895 1012020 CONTRIBUTI DI SORVEGLIANZA DOVUTI DALLE AZIENDE DI PUBBLICO 28,278,140 28,278,140 TRASPORTO LOCALE (ART.31 L.R. 79/1980; D.LGS. N. 230/1991; N.31/1992). CANONI DA CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO MARITTIMO. 1012025 1.036.655.000 1.036.655.000 L.494/1993 QUOTA IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) SPETTANTE ALLA 1015000 10.630.507 10.630.507 REGIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 29/2/73 N.599 (L.R. 7/2/74, N:14) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 2038051 10,000,000,000 10,000,000,000 FONDO DI COMPENSAZIONE INTERREGIONALE ALIMENTATO DALLE ECCEDENZE FINANZIARIE REALIZZATE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. ARTT. 41 E 42 D.L.VO 446/97 2038070 TRASFERIMENTI STATALI PER PERDITA DI ENTRATE REALIZZATA NEL 1.896.502.299 1.896.502.299 Ċ.N.I. 1996 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549/95 (LEGGE 7 GENNAIO 1999, Nº 2) (ARIET). 3061300 FONDI RIVENIENTI DAL D.P.R. 616/77 - RETTE DA PRIVATI PER 383.037.729 383.037.729 RICOVERI ANZIANI E MINORI PRESSO STRUTTURE ONPI, ENAOLI, G.I. PROVENTI E DIRITTI PER PRESTAZIONI RESE DA UFFICI E SERVIZI 3062100 408.208.138 408.208.138 REGIONALI 3062200 PROVENTI DERIVANTI DA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE P.M. C.N.I. DEMANIO IDRICO - L. 18/99 ART. 18. 3062400 RESTITUZIONE E RECUPERI DI SOMME PRECEDENTEMENTE EROGATE 137.214.176 137,214,176 A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTUATORI DI ATTIVITE DI F.P. CONNESSE A SPESE LEGISLATIVAMENTE VINCOLATE ART.57 BIS LR.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 3065000 RIMBORSO DI SOMME NON UTILIZZATE DA FUNZIONARI DELEGATI 1.255.299.458 1.255,299,458 ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E RIVENIENTI DA ACCREDITAMENTO A LORO FAVORE. ENTRATE PROVENIENTI DALLA MANCATA UTILIZZAZIONE A SEGUITO 3065005 5.489.677 5.489.677 DI RECUPERI DI QUOTE DEL FONDO DI CUI AL CAP. 3023 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONO- MICO DI CUI ALL'ART, 31 DEL C.C.N.L. DA REIMPEGNARE PER LE MEDESIME FINALITA' (ART. 5 L.R. 22/90) 3065020 RIMBORSO E RECUPERI VARI EFFETTUATI DA ENTI 6.393.510.822 6.393.510.822 3065025 RECUPERI DAI COMUNI A SEGUITO DI MANCATA UTILIZZAZIONE DI 130.200.000 130.200.000 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI ASILI NIDO. LL.RR. 62/79 E 17/75. LL.SS. 412/75 E 891/77. C.N.I. 3065050 RECUPERI CONTRIBUTI D'ESERCIZIO EROGATI ALLE AZIENDE DI 5.731.330 5.731.330 TRASPORTO IN AGGIUNTA AL F.N.T. L.S.151/81 (L.R. 11/90 ART. 1 3065082 ENTRATE DERIVANTI DA ISPEZIONI E CONTROLLI VETERINARI ALLA P.M. C.N.I. FRONTIERA (PIF) (D. L.VO 432/98). 3065550 ENTRATE DIVERSE E VARIE PROVENIENTI DALLA GESTIONE 3.839.543.477 3,839,543,477 LIQUIDATORIA EX ERSAP E GESTIONE SPECIALE RIFORMA FONDIARIA. 3071100 PROVENTI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE 884.293.464 884, 293, 464 LEGGE 382-LL.RR.67/80-5/85 E 11/89 INTERESSI ATTIVI. 3022000 401.164.834 401.164,834 PROVENTI RISCOSSI PER DELEGA DAL MINISTERO LL.PP. PER 3072050 21.215.243 21.215.243 TRANSITO VEICOLI TRASPORTI ECCEZIONALI DA RIVERSARE AGLI

ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (ART.6 L.R.14/86)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

PARTE ENTRATA		PARTE ENTRATA MAGGIORI ENTRATE	
APITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1091000	ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI. LL.RR.67/80 E 5/85,	923.299.550	923.299.550
+09110 0	27/95 ART.30 INTROITI DIVERSI PROVENIENTI DA VENDITE_O RECUPERI DI	845.433.111	845.433.111
4111104	ANTICIPAZIONI L.386/76 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI NON AMMISSIBILI O DI TRASFERIMENTI FINANZIARI RISULTATI	5. 847.048	5.847.048
4111105	ECCEDENTI. P.I.M. QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI CON L.R. N.66/80 PICCOLA PROPRIETA' COLTIVATRICE.(EX CAP.5141200)	93.881.372	93.881.372
4114150	FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LL.RR. 3/77 33/80-16/81	109.071.356	109.071.356
4114300	RESTITUZIONE DAI COMUNI (EX CAP.5141300) SOMME RIVENIENTI DA INDICIZZAZIONI, VARIAZIONE TASSI E RECUPERI (ART.23 LEGGE 457/78) IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA PER INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI.	536,883,688	536.883.688
	TOTALE MAGGIORI ENTRATE	29,482.167.314	29.482.167.314

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

ALLEGATO "A"

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

PARTE ENTRATA		MINORI E	NTRATE
APTTOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1013200 ADDIZIONALE IMPOSTA	A DI CONSUMO SUL GAS METANO (D.D.L.R.)	4.000.000.000	4,000.000.000
3061000 INTROITI VARI E CASU	ALT.	150.000.000	150.000.000
	DALLA REFUSIONE DI SPESE LEGALI DESTINATE MPETENZE PROFESSIONALI A LEGALI INTERNI.	100.000.000	100.000.000
3065010 RIMBORSO E RECUPER	I EFFETTUATI OA PRIVATI	500,000.000	500.000.000
3065030 PROVENTI RIVENIENTI	DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI	110.000.000	110.000.000
3065040 INTROITI PER RITEN CONSIGLIERI REGIONA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50,000,000	50.000.000
4091050 ENTRATE PROVENIENT ATTUAZIONE ALL'ART.	TI DALLA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI IN 11 L.386/76	3.000.000.000	3,000,000.000
	TOTALE MINORI ENTRATE	7.910.000.000	7.910.000.000

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

\PITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1060 1220	SPESE VARIE D'UFFICIO. LEGGE 6.12.1973, N. 853 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORIPER L'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. L.R. 7.8.1979, Nº 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	165.000.000 80.000.000	165,000.000 80,000.000
1278	SPESE PER AVVISI DI GARA, INFORMAZIONE AI CITTADINI, PUBBLICITA' E CONCORSI.	200.000.000	200.000.000
1300	SPESE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTIPENALITA' ED ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE.	200.000.000	200.000.000
1312	SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI.	1.800,000.000	1.800.000.000
1315 1317	ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI,QUOTA INTERESSI. ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.	2.000.000.000 300.000.000	2.000.000.000 300.000.000
1340	CONTRIBUTI FINANZIARI STRAORDINARI PER ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. ART.4 L.R. 30.4.1980, N.34.	914.000.000	914.000.000
1354 C.N.I.	CONTRIBUTO PER ADESIONE AL CINSEDO. L.R. 32/84.	112.000.000	112.000.000
1720	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, QUOTA PARTE COMPRESI GLI ONERI PREGRESSI.	820.000.000	820.000.000
3029	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (CC.CC.NN.LL.).	500.000.000	500.000.000
3040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E PER COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI - 1R.18/74, 16/80, 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. S.O.	454.000.000	454,000.000
3060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI - LL.RR.18 E 23/74 , 42 DEL 17/7/79-L.R.N. 16/80,22/81 E 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	500.000.000	500,000,000
3070	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE - 1990 L.R.15.5.1980,N.44, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INEGRAZIONI ONERI PREGRESSI-	20.000.000	30.000.000
3130	ONERI PER PATROCINIO LEGALE.	300,000,000	300,000,000
3170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART.78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413).	36.780.000	36.780.000
3300	RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVÈ AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI.(PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEG.N.142/90) ANNO CORRENTE.	440.000,000	440.000.000
3319	RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77.	866.035.537	866.035.537
3320	RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI - ANNI REGRESSI.	662.693.177	662.693.177
3365	C.C.N.L. 1994/97 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE. ART.37 E SEGUENTI 1	1.600.000.000	1.600,000,000
3380	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE.	200,000.000	200.000,000
3400	FITTO DI LOCALI.	100.000.000	100.000.000
3405	FITTO LOCALI-CONTENZIOSO PREGRESSO.	100.000.000	100.000.000
3420	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN LOCAZIONE.	100.000.000	100.000.000

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

\PITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
3460	SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI MOBILI,SUPPELLETTILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI REGIONALI.	100.000.000	100.000.000
3470	SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.	100.000.000	100,000,000
3480	ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI,INCENDI E FURTI.	50.000.000	50.000.000
3540	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.	1.000.000.000	1.000.000.000
3542	SPESE LINEE TELEFONICHE SERVIZI MECCANOGRAFICI E INFORMATICI	1.000.000.000	1.000.000.000
3640	SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E DI PROGRAMMAZIONE.	850.000.000	850.000.000
3650	SPESE PER ACQUISTO DI SUPPORTI INFORMATICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI.	100.000.000	100.000.000
3830	DEVOLUZIONI A PROVINCIE E COMUNI DI QUOTA GETTITÒ IRAP A COMPENSAZIONE ICIAP E TASSE DI CONCESSIONE SOPPRESSE. (ART. 27 D.LVO 446/97).	10.000.000.000	10.000.000.000
4910	TRASFERIMENTI AGLI E.D.I.S.U. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. L.R. 12/88	2.700,000,000	2.700.000.000
112095	CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA (ART.16L.R. N. 54/80).	1.000.000.000	1.000.000.000
121061	SPESA PER PAGAMENTO SOMME INDENNITA' COMPENSATIVA (L.R. 29/82 E REG. CEE 2328/91) A SEGUITO DI ORDINANZE PRETORILI.	220.000.000	220.000.000
131075	TRASFERIMENTO DI FONDI AI CONSORZI DI BONIFICA TERRAD'APULIA E STORNARA E TARA PER MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 1997 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LEGGE N.1571994	150.000.000	150.000.000
21 3011 C,N.I.	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO (L.R. N. 2/88 ART. 29). CAMERE DI COMMERCIO. ONERI PREGRESSI.	7,568.200.000	7.568,200.000
216021	TRASFERIMENTI A CONSORZI REGIONALI, COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA.IR. 6/74, ART. 9. ONERI PREGRESSI.	358.200.000	358.200.000
311010	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA E PER LA PROPAGANDA, L.R. N.28/78	400.000.000	400.000.000
511 030 C.N.I.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FOGGIA PER EMERGENZA CONNESSA AL DISASTRO DELL'11 NOVEMBRE 1999	1.900.000.000	1.000.000.000
552017	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER MAGGIORI ONERI DI GESTIONE CONNESSI AGLI ESODI DI PERSONALE IN ESUBERO	426.000.000	426,000,000
552018	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI MARITTIMI ED AFREI (L.R. N.1371999 ART.4 COMMA 2 LETT.C)	150,000,000	150.000.000
553023	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE RESIDUALI DELLE CESSATE AZIENDE AFFIDATERIE DI AUTOSERVIZI INTERURRANI E DEL DISCIOLTO ERPT.	7.000.000,000	7.000.000.000
554011 C.N.J.	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETA' OPERANTI NEL TPRL	200.000.000	200.000,000
554012 C.N.I.	SPESE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO DI INTERESSE DELLA POPOLAZIONE PUGLIESE	1.508.000,000	1,508,000.000
562011	SPESE PER L'APROVVIGGIONAMENTO IDRICO DELLE ISOLE TREMITI. ART. L.549/95.	300.000.000	300.000.000
5 940 15	TRASFERIMENTI AI COMUNI ANNUALITA' PER CONCORSO INTERESSI SU MUTUI PERLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. (L.R. 27/85).	2,477.939.320	2.477.939.320

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

APITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
621124	SPESE PER ATTIVAZIONE STRUTTURE TECNICO OPERATIVE DELL'AUTORITA' DEL BACINO DEL FORTORE E SACCIONE. LL.183/89 E 253/90.	100.000.000	100.000,000
712039	INDENNITA' STATALE SPETTANTE AL CITTADINI COLPITI DA TBC NON ASSISTITI DALL'INPS. L.88/77, EX ART. 3 COMMA 1 L. 549/95.	1.113.541.321	1.113.541.321
721021 C.N.I.	SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI ALLA LEGGE N. 297/92 PER LA TUTELA SANITARIA E ASSISTENZIALE CONNESSA ALL'USO DELL'AMIANTO (L. N. 833/78).	1.028,546.900	1.028.546.900
781035	SPESE E/O TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO CASE DI RIPOSO EX ONPI DI BARI E S. VITO DEI NORMANNI, CENTRO EDUCATIVO EC G.I. DI GALLIPOLI, L. N.649/78, L.764/75 E L.R. N.37/94.	1.250.000.000	1.250.000,000
781075	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE UU.SS.LL. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO. L.R. 25/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	900.000.000	900.000.000
784031 C.N.I.	RIMBORSO ALLE A.U.S.L. DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO DI CUI ALLA L.R. 21 NOVEMBRE 1996, N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICHE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1998.	487.654.457	487.654.457
941012	INTERVENTI VOLTI A SODDISFARE LE DOMANDE PERVENUTE AL 31.12.1995 AI SENSI DELL'ART. 2, PUNTI 2 E 5, L.R. 65/79		2.500.000
813013	CONTRIBUTO PER ONERI PREGRESSI ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE ANNO 1998 - L.R. 287/1990	400,000.000	400.000.000
C.N.I. 941015	TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE A PRIVATI, COMUNI ED ASSOCIAZIONI PER PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE (L.R. N.65/79, ART.3)	100.000.000	100.000.000
941020	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI PER INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN PUGLIA (L.R. N.29 DELL'11.5.1990)	200.000.000	200.000.000
941030	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI, CONSULTA E COMITATO EMIGRAZIONE (L.R. N.65/79) IMMIGRAZIONE (L.R. N.29/90) E COOPERAZIONE (L.R. N.23/88)	50,000.000	50.000.000
951010	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IN FAVORE DI COOPERATIVE GESTIONALI, COMUNI, IMPRESE ED ARTIGIANI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE (L.R.N.9 DEL 26.3.85).	369.000.000	369,000.000
961015	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI PERLA FORMAZIONE PRO FESSIONALE - ANNO CORRENTE - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE (L.R.N.54/78).	137.214.176	137.214.176
96 1021	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ONERI NON RICONOSCIBILI DALLA U.E. E/O DALLO STATO RELATIVI AD ATTIVITA' FORMATIVE IVI COMPRESE QUELLE DESTINATE AD UTENZE PARTICOLARI, L.R. 54/78.	9.500.000.000	9,500,000,000
966012	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DI F.P. PER ONERI DERIVANTI DALLE LL.RR. 26/88 E 18/93 CONTENENTI NORME IN MATERIE DI RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI F.P. ED INDENNITA' DI MISSIONE PER I REVISORI DI RENDICONTI	200,000.000	200.000.000
1110010	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE.	1.201.509.779	1.201.509,779
111004	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI.	4,531.800,000	4.531.800.000

()

ALLEGATO "A"

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

PARTE USCITA		MAGGIORI SPESE	
APITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1110050	FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI (LEGGE DI BILANCIO 1996).	2.668.200.000	2.668.200,000
1110096	ONERI RIVENIENTI DALLA DEFINIZIONE DI PARTITE PREGRESSE ANCHE PER MINORI ACCERTAMENTI E COPERTURA DEGLI STANZIAMENTI SUI CAPITOLI 0961010 E 0962010 DEL BILANCIO 1990 E DA INTERESSI PASSIVI DI CUI ALLE LL.RR. 26/88, 18/93 E 1/94.	1.200,000.000	1.200.000.000
	TOTALE MAGGIORI SPESE	76.566,314.667	76.578.814.667

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

PARTE USCITA

MINORI SPESE

1345	FONDO PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE PREGRESSE AD ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI CUI ALLA L.R. 34/80.	56.000,000	56,000,000
3020	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE. (L.R. 18/74 E SUCCESSIVE - C.C.N.L.).	3.600.000.000	3.600.000.000
3031	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE. S.O.	1.150,000,000	1.150.000.000
3455	INTERVENTI DI QUALSIASI NATURA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE E/O DI PROPRIETA' DI TERZI CONCESSO AGLI ENTI STRUMENTALI SUB REGIONALI. L.R.12/96 ART.17.	413.000.000	413.000.000
3670	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE.	50.000.000	50.000.000
113024	TRASFERIMENTI AD AZIENDE E COOPERATIVE AGRICOLE DI ONERI CONSEGUENTI AD INGIUNZIONI PER RITARDATI PAGAMENTI DI CONTRIBUTI (C.C.).	50.000.000	50.000,000
113042	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALLE COMUNITA' MONTANE PER INDENNITA' COMPENSATIVA, ONERI PREGRESSI ANNI 1989-1993, (L.R. 29/82)	220.000.000	220.000.000
114150	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IN FAVORE DI OPERATORI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL COMPARTO ZODITECNICO AI SENSI DEGLI ARTT. 3-4-7-8-9-10-11-14 DELLA L.R. 7/75 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 54/81.	600.000.000	600.000.000
131022	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLA DIGA DEL LOCONE, DA RICONOSCERE ALL'ENTE GESTORE.	200.000.000	200.000.000
131025	SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI E APPROVAZIONE VARIANTI SUPPLETTIVE PER OPERE DI BONIFICA APPROVATE IN ATTUAZIONE L.R.54/80,	150.000.000	150.000.000
191016	ONERI PER LA LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI APPLICAZIONE ART, 31 BIS L.216/95 (NORME ACCELERATORIE IN MATERIA DI CONTENZIOSI).	100.000.000	100.000,000
213005	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - ART. 20, COMMA 8 L.50/97.	300.000.000	300.000.000
551020	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI (DPR N.616/1977, L.R. N.29/1979)	70,000.000	70.000,000
552011	CONTRIBUTI INTEGRATIVI ALLE AZIENDE DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE ART.4, TERZO COMMA, L.R. N.37/1995	91.460.000	91.460.000
5520 12	FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRAMVIARI, FILOVIARI E LACUALI (L.R. Nº 13/1999 ART. 4 COMMA 2 LETT. A).	9.196.225.000	9.196.225,000
552014	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE A TITOLO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPPORTO PERSONALE AUTOLINEE - ART.5 L.R. 13/1992	87.315.000	87.315,000
553014	QUOTA REGIONALE COFINANZIAMENTO COMUNITARIO DEL PROGETTO "CORRIDOTO ADRIATICO" - LEGGE BILANCIO 1996	39.000.000	39.000.000
581010	SPESE PER ISTITUZIONE E VALORIZZAZIONE DI RISERVE NATURALI. L.R.8/77.	100.000,000	100.000.000
5 94 010	ANNUALITA'DI CONTRIBUTI PER OO.PP EE.LL CON LA CASSA DD.PP. L.R. 27/85.	17,000.000.000	17.000.000,000
784010	FONDO GLOBALE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ART.11 L.R.N.11/90)	2.637.654.457	2.637.654.457
784018	CONTRIBUTT ALLE IPAB (L.R. 20/83)	500 000 000	500 00 0.000

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO AUTONOMO

	TOTALE MINORI SPESE	54.994.147.353	55.006.647.353
	MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE (L. 1760/1928) ART. 36 L. 980/68.	115.860.969	115.860.969
1122020 1122040	ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/8/92 N	5. 00 2.819,9 94	5.002.819.994
	GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZE EX ART. 4 BIS D.L. 12/9/993 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992.	10.431.711,933	10.431.711.933
1121040	MI ADOCIONE,	2.300.000.000	2.300.000.000
1110030	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN CORSO	333.100,000	333,100.000
1110020	LEGGE CONTABILITA' REGIONALE)	-	12.500.000
963010	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DESTINATE A NUOVI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO ALLE IMPRESE E LORO CONSORZI (ART.13 L.R. 27/96)	175.000.000	175.000.00
953030	SPESE PER IL FINZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ORML (L.R. N.12/85)	25.000.000	25.000.00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO VINCOLATO

PA	RTE ENTRATA	MAGGION-	••
4PITOL	0	MAGGIORI E	NTRATE
	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
2032360 C.N.I.	COMPLETAMENTO AI SENSI DEL PUNTO 2.2 DELLA DELIBERA CIPE N. 70/1998.	42.237.371.000	42.237.371.000
2032365 C.N.I	COFINANZIAMENTO DI UNA QUOTA PARI AL 50% DEL COSTO DI STUDI DI FATTIBILITA' DI CUI AL PUNTO 2.2 DELLA DELIBERA CIPE N. 70/1998.	11.039.500.000	11.039,500,000
20 32368 C.N.I.	DELIBERA CIPE N. 70/1998 - QUOTA A CARICO FESR.	239,400.000	239.400.000
2 032369 C.N.I.	P.O. MISURA 2.5 - STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI - DELIBERA CIPE N. 70/1998 - QUOTA A CARICO DELLO STATO.	102.600.000	102.600.000
2032399 C.N.1.	TRASFERIMENTO FONDI DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI: GESTIONE RIFIUTI PMI PUGLIESI (ORDINANZA MINISTERO DELL'INTERNO N° 2895 DEL 31.05.1999 - ART. 10),	2.375.000,000	2.375.000.000
2053417 C.N.I. 2053491	FINANZIAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO SBLOCCACANTIERI (DELIBERA CIPE N. 52/1999).	4.000.000.000	4.000.000.000
	ASSEGNAZIONE FONDI CEE PER PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA RESIDER II	12.493.000.000	12.493.000.000
205 349 2 205 3 693	ASSEGNAZIONE FONDI STATO PER PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA RESIDER II	8.745.100.000	8.745.100.000
2053694	ASSEGNAZIONE FONDI CEE PER PROGRAMMI DI INIZIATIVE COMUNITARIA PMI (REGG. CEE 4253/88, 4254/88, 2052/88).	8.894.000.000	8.894.000,000
2057950	ASSEGNAZIONE FONDI STATO PER PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA PMI (REGG. CEE 4253/88, 4354/89, 2053/89)	6,225,800,000	6.225.800.000
	FONDIARIA L.386/76	2,404,439,500	2.404.439.500
2057986 C.N.I.	TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: TRASFERIBILITA' DELLA QUALITA' TOTALE AI SISTEMI PRODUTTIVI AGRICOLO-ALIMENTARI.	25.0 00.000	25.000.000
05 798 7 C.N.I.	TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: SVILUPPO DI MATRICI ORGANICHE DA SANSE DI OLIVA PRE-CONDIZIONATE CON MICRORGANISMI ANTAGONISTI DI PATOGENI RADICALI.	40.000.00D	40.000,000
057988 C.N.I.	TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: CARATTERIZZAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA MERIDIONALI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA.	25.000.000	25.000.000
)57989 C.N.I.	TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI VINI OTTENUTI DA UVE AUTOCTONE DELL'ITALIA MERIDIONALE: STUDIO E CONTROLLO DELLE VARIABILI CRITICHE,	40.000.000	40.000,000
2010101	TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI FLORICOLE EXTRASTAGIONALI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.	15.000.000	15.000,000
57991 I.N.I.	TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: INNOVAZIONE TECNICA E GESTIONALE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER L'AGRITURISMO DI QUALITA'.	32.000.000	32.000.000

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO VINCOLATO

PARTE ENTRATA **MAGGIORI ENTRATE** APITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 2057992 40.000.000 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: OTTIMIZZAZIONE DI C.N.1. 40.000,000 PRODUZIONI AGRICOLE MEDIANTE L'IMPIEGO DI REFLUI URBANI DEPURATI. 2057993 TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 20.000.000 20.000.000 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: MODELLI DI AGRICOLTURA C.N.I. SOSTENIBILE PER LA PIANURA MERIDIONALE. 2057994 TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 35.000,000 35.000.000 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: PROGETTAZIONE DI C.N.I. POLITICHE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI LOCALI DI CALABRIA, CAMPANIA E PUGLIA. TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 2057995 40.000.000 40,000.000 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: QUALIFICAZIONE DEL C.N.I. PRODOTTO C. GALLINA (VONGOLA COMUNE) DELLA FASCIA COSTIERA MOLISE-PUGLIA SETTENTRIONALE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI UN MARCHIO DI QUALITA'. 2057996 TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 33,000,000 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: RIDUZIONE DEL COSTO DI 33,000,000 C.N.I. PRODUZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE NELLA FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA. TRASFERIMENTO DI FONDI PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 2057997 30.000.000 30.000,000 C.N.I. CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: VALORIZZAZIONE INDUSTRIALE DEL POMODORINO (CHERRY TOMATO). ASSEGNAZIONE FONDI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE 2059310 4.905.000.000 NELL'AMBITO DEL GRUPPO IMMAGINE (DPCM 4/8/1999). 4.905.000,000

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

104.036.210.500

104.036.210,500

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO VINCOLATO

CAPITOLO			
	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
112045	SPESA PER LA GESTIONE SPECIALE - RIPORMA FONDIARIA, L.386/76.	2.404.439.500	2.404.439.500
114181 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: TRASPERIBILITA' DELLA QUALITA' TOTALE AI SISTEMI PRODUTTIVI AGRICOLO-ALIMENTARI.	25.000.000	25.000.000
114182 C.N.L.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS, 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: SVILUPPO DI MATRICI ORGANICHE DA SANSE DI OLIVA PRE CONDIZIONATE CON MICRORGANISMI ANTAGONISTI DI PATOGENI RADICALI.	40.000,000	40.000.000
114183 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA; CARATTERIZZAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA MERIDIONALI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA.	25.000.000	25.000.000
114184 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI VINI OTTENUTI DA UVE AUTOCTONE DELL'ITALIA MERIDIONALE: STUDIO E CONTROLLO DELLE VARIABILI CRITICHE.	40.000.000	40.000.000
11 4165 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI FLORICOLE EXTRASTAGIONALI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.	15,000,000	15.000.000
114186 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: INNOVAZIONE TECNICA E GESTIONALE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER L'AGRITURISMO DI QUALITA'.	32.000,000	32.000.000
114187 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: OTTIMIZZAZIONE DI PRODUZIONI AGRICOLE MEDIANTE L'IMPIEGO DI REFLUI URBANI DEPURATI.	40.000,000	40.000.000
114188 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICFRCA: MODELLI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE PER LA PIANURA MERIDIONALE.	20.000.000	20.000.000
114189 C.N.I.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: PROGETTAZIONE DI POLITICHE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI LOCALI DI CALABRIA, CAMPANIA E PUGLIA.	35.000. 000	35.000,000
	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO C. GALLINA (VONGOLA COMUNE) DELLA FASCIA COSTIERA MOLISE-PUGLIA SETTENTRIONALE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI UN MARCHIO DI QUALITA'.	40.000.0 00	40.000.000
O.M.t.	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: RIDUZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE NELLA FILIERA OLIVICOLO- OLEARIA.	33.000.000	33.000,000
	SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2 CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA: VALORIZZAZIONE INDUSTRIALE DEL POMODORINO (CHERRY TOMATO).	30. 000. 000	30.000,000
285081	SPESE PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA RESIDER II	12.493.000.000	12.493,000,000
185082	SPESE PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA RESIDER II	8.745.100.000	8.745.100.000
295084	SPESA PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA PMI (REGG.CEE 4253/88, 4254/88, 2052/88) QUOTA A CARICO CEE.	8.894.000,000	8.894.000.000
235085	SPESA PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA PMI (REGG.CEE 4253/88, 4254/88, 2052/88) QUOTA A CARICO STATO.	6.225.800.000	6,225.800,000

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO VINCOLATO

PARTE USCITA		MAGGIORI SPESE	
CAPITOLO	DESCREZIONE	COMPETENZA	CASSA
311015 C.N.I.	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE NELL'AMBITO DEL GRUPPO IMMAGINE (D.P.C.M. 4/8/99)	4.905,000.000	4.905.000.000
552028	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (INVESTIMENTI). L. 204/1995; L. 194/1998.	689.050,000	689,050,000
611065 C.N.I.	INTERVENTO PER LA "GESTIONE DELLE PMI PUGLIESI" (ORDINANZA MINISTERO DELL'INTERNO N. 2895 DEL 31/05/1999 - ART. 10)	2.375.000.000	2.375.000,000
1081100 C.N.I.	RECUPERO PRODUTTIVO CITTA' VECCHIA DI TARANTO. FINANZIAMENTO OPERA DI COMPLETAMENTO - SBLOCCACANTIERI (DELIBERA CIPE N. 52/1999)"	4.000.000.000	4.000.000,000
1082030 C.N.I.	DELIBERA CIPE N. 52/1999 - SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AI SENSI DEL PUNTO 2.2 DELLA DELIBERA CIPE N. 70/1998"	42.237.371.000	42.237.371,000
1082040 C.N.I.	DELIBIERA CIPE N. 52/1999 E N. 105/1999 - SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DI UNA QUOTA PARI AL 50% DAL COSTO DI STUDI DI FATTIBILITA' DI CUI AL PUNTO 2.2 DELLA DELIBERA CIPE N. 70/1998"	11.039,500.000	11.039,500,000
1082060 C.N.I.	P.O. MISURA 2.5 - STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI - DELIBERA CIPE N. 70/1998 - QUOTA A CARICO FESR.	239.400.000	239.400.000
1082070 C.N.I.	P.O. MISURA 2.5 - STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI - DELIBERA CIPE N. 70/1998. QUOTA A CARICO DELLO STATO.	102.600.000	102.600,000
	TOTALE MAGGIORI SPESE	104.725.260.500	104.725,260,500

ALLEGATO "A"

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 BILANCIO VINCOLATO

PARTE USCITA	MINORI SPESE
--------------	--------------

APTTOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
552027	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO (OSSERVATORIO PER LA MOBILITA', ISTITUZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO, INFORMAZIONI ALL'UTENZA, ECC.) - L. 204/1995; L. 194/1998.	689.050.000	689.050.000
	TOTALE MINORI SPESE	689.050.000	689.050.000

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1999 MODIFICA DECLARATORIA

PARTE USCITA

CAPITOLO	DESCRIZIONE
113042	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALLE COMUNITA' MONTANE PER INDENNITA' COMPENSATIVA - ONERI PREGRESSI 1998 E RETRO (L.R. Nº 29/82).
7/2039	INDENNITA' STATALE SPETTANTE AI CITTADINI COLPITI DA TBC NON ASSISTITI DALL'INPS, INCLUSI ONERI PREGRESSI 1998 E RETRO. L.88/77. EX ART. 3 COMMA 1 L. 549/95.
	DARTE PAITS AND

PARTE ENTRATA

SOMME RIVENIENTI DA INDICIZZAZIONI, VARIAZIONE, TASSI E RECUPERI (ART. 23 LEGGE N° 457/78) PER INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI NONCHE' DALLA TRASFORMAZIONE DELLE COOPERATIVE DA PROPRIETA' INDIVISA A DIVISA (ART. 18 LEGGE N° 179/92).

- ш CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI STESSI. (LL.RR. 33/75 - 34/84 - 15/82 - 5/89) SPESE PER INDENNITA' DI 1020
 - 1060 SPESE VARIE D'UFFICIO, LEGGE 6.12.1973, N. 853
- SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE. LEGGE 6/12/73 N.853 S.O. 1080
- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSTLIARI L.R.N.11 DEL 5/9/72; L.R.N.26 DEL 17/8/74; L.R. N.45 DEL 28/5/75 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONIE INTEGRAZIONI. 1100
- COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E DA PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE; SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI L.R. N.14 DEL 4/7/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI 1120
 - 27 DEL 17/8/74; N.23 DEL 14/4/75; N. 15 DEL 23/6/76; N.50 DEL 7/8/79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ż ASSEGNI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE LL.RR.N.4 DEL 25/2/72; N.14 DEL 14/1/72; INTEGRAZIONI, 1200
- INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI PER L'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. 1220
 - L.R. 7.8.1979, Nº 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- SPESE PER AVVISI DI GARA, INFORMAZIONE AI CITTADINI, PUBBLICITA' E CONCORSI. 1278
- SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL BOLLETTINO UFFICIALE. 1280
- SPESE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, PENALITA' ED ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE. 1300
 - SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI. 1312
 - 1315 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA INTERESSI.
- 1316 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA RIVALUTAZIONE.
- 1317 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALL
- SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. L.R. 12.8.1981, N. 45. 1360
 - SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI. QUOTA PARTE COMPRESI GLI ONERI PREGRESSI. 1720
- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DI SPESE AI COMPONENTI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE -LRR. N.29/74, N.27/75, N.15/78 ART. 11 E L.R. N. 68/80. 2020
 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E SUE DIRAMAZIONI LL.RR. 12/72, 5/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 2040
 - STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE, (L.R. 18/74 E SUCCESSIVE - C.C.N.L.). 3020
 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART.28 DELLA L.R. 21/94, 3021
- SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI. S.O. 3022
 - FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ART. 31 LETT. A), B), C), D), E) DEL CCNL. 1995 1997. 3023

- 2000 ä N Q w RUOLO ä AL PERSONALE DIRIGENZIALE E ALTRI ASSEGNI FISSI RETRIBUZIONI 3029
- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE. S.O.
 - 3035 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI.S.O.
- SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI ART. 28 L.R. 26/84. (CAP. IN ENTRATA CONNESSO PER 1/3 IL N.4111050). 3048
- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI LL.RR. 18 E 23/74, 42 DEL 17/7/79 L.R. N. 16/80, 22/81 E 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 3060
- INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE 1990 L.R. 15.5.1980 N.44 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 3070
- 3110 EQUO INDENNIZZO D.P.R.315/57 N.686 ART.51 L.R. 13/88 ART. 55.
 - 3130 ONER! PER PATROCINIO LEGALE.
- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART.78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413). 3170
- 3180 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.
- INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO, DI BUONUSCITA, DI ANZIANITA' ED ALTRE ANALOGHE 3280
 - AL PERSONALE REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI. (L.R. 13/12/83 N.22).
- GLI UFFICE RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO REGIONALI. (PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEG. N. 142/90). ANNO CORRENTE. 3300
- GLI UFFICI RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO 3320
 - C.C.N.L. 1994/97 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE. ART.37 E SEGUENTI 1º BIENNIO REGIONALI - ANNI PREGRESSI. 3365
- SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA ART, 3 E SEGUENTI 2º BIENNIO, 3380
- 3400 FITTO DI LOCALI.
- 3405 FITTO LOCALI CONTENZIOSO PREGRESSO.
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN OCAZIONE. 3420
- MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI, L.R. N.27/95. SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, INTERVENT 3430
- SPESE CONDOMINIALI E DI PULIZIA, ACQUA, LUCE ECC. PER I LOCALI ADIBITI A UFFICI REGIONALI. 3440
- SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DI CESSAZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI. 3450
- SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI 3460
 - UFFICI REGIONALI.
- 3470 SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.
- ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI, INCENDI E FURTI. 3480

- SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, ECC. DEGLI UFFICI REGIONALI. 3490
- SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE D'UFFICIO, PER FOTOCOPIATRICI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORO IN SERVICE. 3500
- SPESE VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA E FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE, FORNITURA DI STAMPATI, CARTA BIANCA RELATIVI DOCUMENTI, DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'AMM.NE REGIONALE; BOLLATURA ATTI, CARTA BOLLATA, E DA LETTERA, RILEGATURA; SPESE PER LA STAMPA DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELLA REGIONE E DEI 3520
 - BOLLI, PUBB. VARIE, STAMPE, CRONACHE DELLA REGIONE PUGLIA. SPESE POSTALL, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.
- SPESE LINEE TELEFONICHE SERVIZI MECCANOGRAFICI E INFORMATICI. 3542
- SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI E ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E ALLA 3560
 - SAZZETTA UFFICIALE.
- SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE REGIONE. 3600
- SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E DI PROGRAMMAZIONE. 3640
- IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI, CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI AL PATRIMONIO REGIONALE A 3660
 - CURA SETTORE ECONOMATO.
- IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE. 3670
 - SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE NON DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI COMPRESE SPESE DI GESTIONE AZIENDE REGIONALI. L.R. 27/95. 3680
 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO RELATIVE SPESE FORZOSE. S.O. 3780

 - SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE REGIONALI. 3840
 - RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O. 3860
- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE. (DPR 11/72,DPR 616/77 E ART.4 CONVENZIONE 3250 4101
- SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI CON OPERAI À TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI DIRETTAMENTE PER I LAVORI FORESTALI (L.R. 22/82). DEL 3/5/90). 4120
- TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AGLI EE.P.T. ED ALLE AA.AA.C.S.T. DI PUGLIA E/O AA.P.T. PER SPESE FUNZIONALI 4310
 - RASFERIMENTI AGLI E.D.I.S.U. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. L.R. 12/88. ED OPERATIVE. L.R.23/96 4910
- SPESE DI PARTECIPAZIONE PER ATTIVITA' ISTITUTO INCREMENTO IPPICO. (L.R.56/79 E L.R. 9/93) 4920
 - SPESE GESTIONE OSSERVATORIO FAUNISTICO E CENTRO RECUPERO RAPACI. 4960
- D.L.VO N.626/94 E D.L.VO N.242/96 ATTUAZIONE MISURE PER LA PROTEZIONE E PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL CAMPO DELLA BONIFICA ART.70 R.D. N. 350 DEL 25.5.1895. S.O. 112093 131071
- SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO ANNO CORRENTE E PREGRESSO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L.8.8.85 N.443, ART.13, 213010

- INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO FIERISTICO REGIONALE, E PER L'ATTIVITA PROMOZIONALE IN MATERIA DI 351010
 - ENTI FIERISTICI REGIONALI. RIPIANO PASSIVITA' PREGRESSE. L.R. 22/94 ART. 39. (ART.31 L.R.16/97). FIERE MOSTRE ED ESPOSIZIONI (L.R.48/75).
- ANNUALITA" PER CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI DECENNALI ASSUNTI DA OPERATORI TURISTICI PER OPERE ESEGUITE IN OCCASIONE DEI MONDIALI DEL 90. L.556/88 E L.549/95, ART.3 COMMA 1. 352025 391010
- ANNUALITA' IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI CONCESSI IN EDILIZIA RURALE DI CUI AGLI ARTT.26 E 27 L.457/78. 491032
- LEGGE 64/74. ESECUZIONE D'UFFICIO DI OPERE DI DEMOLIZIONE E/O ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE DISPOSTE CON SENTENZE O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ESECUTIVI OVVERO CON DECRETI PRESIDENZIALI DEFINITIVI. ANNUALITA IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI CONCESSI CON LL.RR. IN MATERIA DI E.R.P. 491034 511020
- SPESE PER INTERVENTI IN C/CAPITALE PER OPERE MARITTIME E PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE COMPRESE MANUTENZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R.27/85). 512020
- SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. (L.R. 27/85). CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART.70 DEL REGOLAMENTO 350/1985 AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 30 L.R.27/85. 521040 512025
- SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVIȚA' E GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE L.R. N. 14/88. 531040
- SPESE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA DELEGA O SUBDELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE IVI COMPRESE QUELLE SOTTERRANEE, PER OPERE DA ESEGUIRSI IN CONSEGUENZE DI CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI 531080
 - POLIZIA DELLE ACQUE. R.D. 1775/133 L.R. 24/83.
- CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE ESERCENTI TRASPORTI PUBBLICI E LOCALI FONDO REGIONALE - (LEGGE 151/81. L.R.N.13 DEL 19.3.82) 552010
- FONDO REGIONALE TRASPORTI FRT: ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI, TRAMVIARI, FILOVIARI E LACUALI (L.R. N° 13/1999 ART, 4 COMMA 2 LETT. A). 552012
- FONDO REGIONALE TRASPORTI FRT: COMPENSAZIONE DEGLI ONERI PER IL RILASCIO O GRATUTTA' DI VIAGGIO SUI SERVIZI DI TPRL (L.R. Nº 13/1999 ART. 4 COMMA 2 LETT. F). 552016
 - trattamenti di missioni e rimborsi spese di viaggi al personale dell'assessorato trasporti per i servizi DI VIGILANZA E DI ISTITUTO FUORI SEDE LL.RR. N.16/80 - 22/81 - 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 553018
- (F.R. INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI DI INTERESSE REGIONALE. 4/5/85 N.24). 562010
 - SPESE PER L'APROVVIGGIONAMENTO IDRICO DELLE ISOLÈ TREMITI. ART. L.549/95. 562011
- annualita' per estinzione quinquennale passivita' pregresse a tutto il 31.12.89 nel settore di trasporti PUBBLICI, 1L.RR.13/82 E 11/90. 592010
- annualita' per pagamento rate mutui venticinquennali assunti dalle aziende speciali per potenziamento MATERIALE ROTABILE (IL.RR. 17/73, 42/74, 53/75) 592030

OPERE TRASFERIMENTI AI COMUNI ANNUALITA' PER CONCORSO ÍNTERESSI SU MUTUI PERLA REALIZZAZIONE DI ANNUALITA'DI CONTRIBUTI PER 00.PP. - EE.LL. CON LA CASSA DD.PP. L.R. 27/85. 594010 594015

ANNUALITA" DI AMMORTAMENTO MUTUO 90% A CARICO DELLO STATO - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - PER INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI DI GIUGNO - OTTOBRE 1996. L31/12/96, 594025

SPESE E/O TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO CASE DI RIPOSO EX ONPI DI BARI E S. VITO DEI

TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMUNE DI FOGGIA PER SPESE GESTIONE COMUNITA' EDUCATIVA EX ENAOLI - D.P.R. NORMANNI, CENTRO EDUCATIVO EX G.I. DI GALLIPOLI, L. N.649/78, L.764/75 E L.R. N.37/94. 781035

781036

SPESE PER 11. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI. CONSULTA E COMITATO EMIGRAZIONE (L.R. N.65/79) IMMIGRAZIONE INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ISEF - FOGGIA (L.R. 42/80 ART, 20- 4 COMMA). SPESE DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DEI PROFUGHI DI BARI (L.R. 28/79). 782010

916010 941030

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA IN 953035

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AL C.R.F.P. "G. PASTORE" DI BARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO NON TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ONERI NON RICONOSCIBILI DALLA U.E. E/O DALLO STATO RELATIVI COFINANZIATE DALLA CEE E DALLO STATO. L.R. 54/78 (ANNO CORRENTE E RETRO). 961017

TRASFERIMENT! AD ENTI PUBBLICI PRIVATI PER ONERI NON RICONOSCIBILI DALLA U.E. E/O DALLO STATO RELATIVI AD AD ATTIVITA' FORMATIVE IVI COMPRESE QUELLE DESTINATE AD UTENZE PARTICOLARI. L.R. 54/73. 961021

ATTIVITA' FORMATIVE, IVI COMPRESE QUELLE DESTINATE AD UTENZE PARTICOLARI. ONERI PREGRESSI (L.R. 54/78). 961022

SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED AL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE. (ART. 5 L.R. 1/94 - ART. 20 QUOTA REGIONALE AD INTEGRAZIONE FONDI STATALI EX ART.26 LEGGE 845/78 PER ATTIVITA' SPECIFICHE SVOLTE DA 961023

TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DI F.P. PER ONERI DERIVANTI DALLE LL.RR. 26/88 E 18/93 CONTENENT! NORME IN MATERIE DI RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' F.P. ED INDENNITA' DI 964013

ONERI RIVENIENTI DALLA DEFINIZIONE DI PARTITE PREGRESSE ANCHE PER MINORI ACCERTAMENTI E COPERTURA DEGLI 966012

STANZIAMENTI SUI CAPITOLI 0961010 E 0962010 DEL BILANCIO 1990 E DA INTERESSI PASSIVI DI CUI ALLE LL.RR. 1110096

ANNUALITA' A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTROBANCA PER MUTUI CONCESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA ONERI PER RITARDATO PAGAMENTO RATE DI MUTUI A CARICO DEL BILANCIO AUTONOMO REGIONALE. ANNUALITA' A FAVORE CASSA DD. E PP. PER CONSOLIDATO 1991 PER ANNI 1992/2001. 1121030 1121020

NORD-OCCIDENTALE (L.R. 37/78 E L.R. 27/85). 1121035

1121040	1121040 ANNUALITY PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA
	MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART. 4 BIS D.L. 12/9/93 - E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI,
	CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER
	MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992.

1122020	ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 Nº 12 (D.L. 18/1/93	
	N° 8 ART, 20, LEGGE 68/93).	

MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE (L. 1760/1928) ART. 35 L. 980/66. 1122040

È estratto del verbale della seduta del 23 novembre 1999 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

I Consiglieri Segretari F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli) F.to (sig. Angelo Cera)

Il Segretario del Consiglio

F.to (dott. Renato Guaccero)

Il Presidente del Consiglio F.to (dott. Giovanni Copertino)

Il Vice Presidente del Consiglio F.to (sig. Gaetano Carrosso)

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

a termini dell'art. 127 della Costituzione appone il

Visto alla legge regionale Puglia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 427 in data 23 novembre 1999, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999" ad esclusione delle parti della legge stessa oggetto dei rilievi formulati e del rinvio limitato disposto dal Governo secondo la nota della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 200/8793/PU 20.1/30 del 10 dicembre 1999, allegata alla lettera di questo Ufficio pari numero e data del presente visto.

Il Commissario del Governo F.to (Mazzitello)

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonchè dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'Art. 1

- La LR 4 maggio 1999 n. 16 "Bilancio di pervisione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001" è pubblicato nel BUR n. 47 suppl. del 7-5-1999.

Nota all'Art. 4

- Il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 298 s.o. del 23-12-97. Si riporta il testo degli artt. 23, 24 e 30.

Art. 23 Accesso alle informazioni

- 1. L'amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
- 2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.
- 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di inteesse fiscale.

Art. 24 Poteri delle regioni

- 1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.
- 2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
- 3. La constatazione della violazione alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.
- 4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipulazione di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonchè per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
- 5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.
- uffici regionali i relativi verbali e rapporti.
 6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2000.
- 7. Con decreto del Ministero delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regionni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazione continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

Art. 30 Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui

- all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
- 2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
- 3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.
- 4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, nè a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.
- 5. În deroga alla disposizione del comma 2 gli organi e le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera e), versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regionale, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti previsti dell'articolo 16, comma 2, all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
- 6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.
- 7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennio 1988, n. 43.
- Il D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contributi in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione sul sistema di gestione delle dichiarazioni" è applicato nella Gazz. Uff. n. 174 s.o. del 28-7-1997, si riporta il testo dell'art. 17 così come modificato dai decreti legislativi nn. 446/97 56/98; 360/98; 422/98 e 81/99

Art. 17 Oggetto

- 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
- 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi.
- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizioni e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello stato, in tal caso non è ammessa la compensazione.
- b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche]
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative.
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di presentazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
- h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituito con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e dal contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986 n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
- h-ter) alla altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del ministero delle finanze.
- 2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgano della procedura di conpensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- La L. 23 dicembre 1998, n. 448 "Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 302 s.o. del 29-12-1998, il comma 1 dell'art. 28 così dispone:

Art. 28 Patto di stabilità interna

- 1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le provincie autonome, le provincie, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dimissione di beni immobili e le uscite finali di parte corrente al netto degli interesse: tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo stato. Si terra conto altresì delle variazioni del gettito dell'improsta regionale sulle attività produttive (Irap) e delle addizioni al gettito dei tributi erariali.
- · La L.R. 9 giugno 1980, n. 65 "Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali", pubblicata nel BUR n. 48 Suppl./80 è stata successivamente modificata dalla L.R. 14/98; l'art. 7 così dispone:

Articolo 7 (Accertamento e definizione delle votazioni)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli uffici regionali del Contenzioso appositamente designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciala dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accer tamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

- -- Il D.Les 19 giugno 1997, n. 218 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 165 del 17-7-1997.
- -- La L. 7 febbraio 1951, n. 168 "Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazione alle leggi tributarie" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 69 del 24-3-1951.

Nota all'Art. 5

- Il Decreto dell'Ministro delle Finanze 13 settembre 1999 reca "Applicazione delle convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazione destinataria delle tasse automo-bilistiche''; in riferimento fatto all'art. 7 del D.R. deve intendersi all'art. 7 della comunicazione tipo che così dispone:

Articolo 7 Corrispettivo per il servizio

Il soggetto autorizzato esige dal contribuente per ogni operazio-

ne di ricostituzione prevista per tale operazione dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999,

- La L. 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 195 del 21-8-1991.

Nota all'Art. 6

- La L.R. 14 gennaio 1998, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998" è pubblicato nel Bur n. 5 del 16-1-1998.

Nota all'Art. 7

- La L.R. 18 aprile 1994, n. 15 "Dispone per l'affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di Bonifica", pubblicata nel BUR n. 65 straord. del 20-4-1994 è stata modificata dalla LLRR: 32/94; 37/94; 16/97 vedere anche le LLRR 7/97; 14/98; 17/99" si riporta il testo aggiornato degli artt. 3, 5 e 8;

Art. 3 (Finanziamenti e modalità di gestione)

- 1. Al fine di garantire la regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa, all'inizio di ogni esercizio finanziario, i criteri per la ripartizione del relativo fondo di bilancio ed attribuisce a ciascun Consorzio la parte relativa competenza.
- 2. Sulla base dei riparto di cui al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie tecniche-amministrative, da approvare provvedimento del Dirigente dell'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, cui è attribuita anche la verifica contabile. Il provvedimento di approvazione è sottoposto all'esame della Giunta regionale per la presa d'atto.

3. Le perizie devono comprendere gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui, per la fornitura di mezzi, dei materiali ed attrezzature di scorta, per spese generali e per quant'altro necessario al corretto funzionamento degli stessi.

4. La Regione riconosce ai Consorzi, a compensazione degli one-

ri per il proprio personale tecnico ed amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 15% dell'importo delle perizie di cui ai precedente comma 3.

5. I canoni sono incassati dai Consorzi secondo le modalità in uso presso gli stessi.

- 6. I versamenti effettuati dalla Regione corrispondono all'importo delle singole perizie al netto dell'ammontare dei canoni irrigui relativi all'esercizio precedente.
- 7. Il Settore Ragioneria e autorizzato ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di Bonifica nelle misure sotto indicate, su richiesta del Dirigente dell'I.P.A.:
- a) il 50% dell'importo delle perizie, a titolo di anticipazione;
- b) l'ulteriore 40%, su istanza del legale rappresentante del Consorzio di Bonifica che certifichi l'avvenuta spesa del 40% del l'importo della perizia;
- il restante 10% all'approvazione del rendiconto di spesa da parte della Giunta regionale, su proposta del Dirigente dell'I.P.A.

(1) L'art. 26 della L.R 16/97, così dispone:

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, nelle more dell'approvazione delle perizie tecnico-amministrative di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1994, l'emissione di mandati mensili di anticipazione in favore dei Consorzi convenzionati in misura globalmente non superiore, nel semestre, al 50 per cento del fondo attribuito nell'esercizio precedente. L'emissione dei mandati è subordinata all'avvenuta presentazione dei rendiconti di spesa relativi alle precedenti ge-

Art. 5 $(Persanale)^{(1)(2)}$

- 1. I Consorzi di Bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del D.P.R. 10-4-1979, già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi.
- 2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l'impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in uno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative, agli stessi comun-

que garantire non meno di 181 giornate lavorative nell'arco di dodici mesi.

- 3. Eventuali ulteriori esigenze di manodopera vengono soddisfatte mediante l'impiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di Collocamento formeranno sulla base dell'anzianità di servizio e di impiego.
 - (1) L'art. 12 della L.R. 32/94, così dispone:
- 1. Il personale di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 è collocato nella dotazione organica regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. La legge in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma 1.
- (2) În relazione al personale vedi l'art. 23 della L.R. 7/97 così come integrato dall'art. 65 della L.R. 14/98 a sua volta modificato dall'art. 31 della L.R. 17/99.

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

- 1. A partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, il capitolo di bilancio 0131050 è così modificato "Trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali".
- irrigui regionali".
 2. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali cessa⁽¹⁾ con l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.
- 3. Il Piano Operativo plurifondo 1994/1999, relativamente al triennio 1994/1996, deve contenere una misura per l'ammodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle acque sotterranee.
- 4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in via presuntiva in lire 11 miliardi per il 1994 e 8 miliardi annui per il biennio 1995/1996, si farà fronte con le risorse finanziarie dello Stato rivenienti dal riparo dei fondi di cui la legge 8-11-1986, n. 752 e nei limiti degli stanziamenti previsti con le leggi di bilancio.
- 5. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la Giunta regionale ripartisce ed eroga ai Consorzi di Bonifica interessati, in via di anticipazione e nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, i fondi disponibili sul cap. 0131050.
- (1) Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 viene prorogato al biennio 199/98 dalla L.r. 16/97, art.

Nota all'Art. 9

L'art. 6 della L.R. 15/94, così dispone:

1. La Regione esercita la vigilanza sulla gestione degli impianti irrigui affidati ai Consorzi di Bonifica, attraverso gli Uffici dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competenti per territorio

Nota all'Art. 13

La L.R. 4 maggio 1999, n. 17 "Misura di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione delle spese (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001)" è pubblicato nel Bur n. 47 Supp. del 7-5-1999.

Note all'Art. 15

- La Legge Regionale 25 marzo 1999, n. 13 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", pubblicata nel BUR n. 36 del 07-04-1999 è stata successivamente modificata dalla L.R. 17/99. Si riporta il testo aggiornato degli articoli 4, 5, 10, 20, 34, 36 e 37 coordinato con le modifiche recate dalla presente legge.

Art. 4 (Ripartizione delle risorse)

- 1. A decorrere dall'esercizio 1999 la Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT) destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dei d.lgs. 422/1997 e da risorse proprie.
- 2. Il FRT è articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

- a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tramivari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'articolo 5 e del tasso programmato di inflazione;
- b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
- c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finaziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997;
- d) interventi per gli investimenti nel settore dei servizi di cui alla lettera a), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;
- e) interventi per gli investimenti nei settori di cui alle lettere b) e
 c), finanziato con risorse regionali, statati o comunitarie:
- f) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.
- 3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla Regione, e ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locoli iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione.

Art. 5 (Servizi minimi)

1. La Giunta regionale determina con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del d.lgs. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto. In particolare, i servizi minimi di trasporto interurbano non possono comprendere servizi per i quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa se trattasi di servizi automobilistici di linea, trenta viaggiatori per corsa se trattasi di servizi ferroviari. I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i Comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge; e la loro percorrenza annua chilometrica è rapportata alla loro popolazione nella misura massima che si ottiene elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento. La predetta misura e maggiorata del 70 per cento per i Comuni capoluoghi di provincia e di un numero di chilometri pari al numero degli abitanti per gli altri Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Le eventuali eccedenze dei servizi urbani esistenti rispetto ai suddetti parametri sono assorbite in un periodo pluriennale stabilito dalla Ĝiunta regionale.

Ibis. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1.

- 2. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore regionale ai trasporti elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di trenta giorni tramite lettera raccomandata:
- a) le Province, i Comuni capoluogo le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini dell'intera con gli enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 422/1997;
- b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;
- c) le organizzazioni sindacali confederali e federali del settore del trasporto;
- d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;
- e) la società Ferrovie dello Stato.

I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi di TPRL, che sottopone all'esame della competente Commissione consiliare permanente. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della Commissione, consiliare è vincolante nel caso che l'intesa con gli enti locali non

sia stata raggiunta con le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della l. 241/1990.

Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, la Giunta regionale adotta in ogni caso il provvedimento di definitiva determinazione dei servizi minimi.

- 5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 2.
- 4. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.

$Art. \ 10$ (Programmi regionali di investimenti con risorse vincolate)

- 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori, i contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA
- 2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura massima dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.
- 3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:
- a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;
- b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta;
 - L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita V_x viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sula base del valore V_0 al momento della alienazione, del medesimo hene puovo o di altro equivalente:
 - mo bene nuovo o di altro equivalente; $V_x = V_o (1-0.18x+0.009x^2)$, per x minore di 10 anni;
- c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).
- 4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma I e destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.
- 5. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 gli autobus acquistati per l'esercizio di servizi TPRL interamente con risorse dei soggetti gestori e immatricolati dopo l'entrata in vigore della legge 128 giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31 dicembre 1999.

Art. 20 (Autorizzazioni di servizi speciali)

- 1. Sono definiti servizi speciali i servi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciati:
- a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);
- i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea;
- c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con

- prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in aree a domanda dobole;
- d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
- e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria Ml ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.
- 2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 indetta per le finalità di cui all'articolo 55, comma 4, lett. a).

 3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei quali sia
- 3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa, e fatto obbligo all'ente competente di dispone la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le soli concessioni dall'articolo 19.
- 4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolato da contratti di servizio con i contenuti dell'articolo 21, per quanto applicabili. I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali, previste per le sub concessioni con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente alla farse di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.
- 5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi né di stipula del contratto di servizio.
- 6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 34 (Sanzioni e indennizzi agli utenti dei servizi)

- 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che dei biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.
- 2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire 500 mila, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.
- 3. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 2 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accettato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.
- 4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto di persone e delle organizzazioni sindacali.

Art. 36 (Servizi minimi e regime finanziario)

1. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di

determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 si assumono come servizi minimi gli autoservizi ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta medesima non corrispondenti alla domanda di mobilita di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997. La prima attribuzione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è effettuata con decorrenza 1º luglio 1999 sulla base:

 a) delle contribuzioni chilometriche attribuite ai servizi in sede consuntiva per il 1998, considerando l'incidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli eventuali effetti riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra ricavi e costi ai sensi dell'articolo 21, comma 2;

 b) delle percorrenze riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti rivenienti da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni concessionali che abbiano conseguito l'ammissione alla contribuzione regionale.

- 2. Per i servizi automobilistici il regime contributivo di cui alla l.r. 13/1982 e successive modificazioni cessa con l'esercizio 1998. A decorrere dall'esercizio 1999 e fino alla stipula dei contratti "ponte" gli interventi finanziari in favore di ciascuna impresa di trasporto pubblico automobilistico sono disposti dalla Regione e, a decorrere dal 1º luglio 1999, dagli enti locali, secondo le competenze di cui all'articolo 3, sulla base delle contribuzioni chilometriche e delle percorrenze di cui al comma 1. I predetti interventi sono assunti a base dei contratti ponte e che, a decorrere dalla data della stipula, sono soggetti a revisione annuale con le modalità di cui all'articolo 21 commi 2 e 4
- 3. Gli interventi finanziari di cui al comma 2 sono disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei contratti "ponte", in favore delle imprese interessate, in trimestre da erogarsi entro il trimestralità di competenza previa domanda delle imprese medesime corredata di certificazione delle percorrenze sviluppate dai servizi svolti.
- 4. Nel caso che alla scadenza dei contratti, entro il periodo di validità delle concessioni o affidamenti diretti, gli enti competenti non provvedano al tempo utile agli adempimenti di competenza per i rinnovi contrattuali, la Giunta regionale, previa sospensione dei trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente in favore dei soggetti concessionari o affidatari che assicurano il regolare esercizio dei servizi di trasporto, su domanda degli stessi, interventi finanziari in misura non superiore a quella corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di scadenza dei contratti, senza applicazione della revisione annuale.
- 5. È confermata la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 intendendosi la misura massima del 10 per cento del contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la predetta disposizione oltre la data del 3 dicembre 2000 e fino alla scadenza dei contratti "ponte", assumendo la misura massima del 5 per cento riferita alle compensazioni contrattuali.
- 6. Per i servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi o integrativi di quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, dopo il subentro della Regione allo Stato in qualità di ente concedente e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 si assumono come servizi minimi quelli considerati negli accordi di programma di cui ai citati articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997. Nello stesso periodo transitorio le risorse rispettivamente destinate ai predetti servizi, nell'ambito delle disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della presente legge, sono quantificate sulla base della misura unitaria chilometrica assunta per i trasferimenti dallo Stato alla Regione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 422/1997.

Art. 37 (Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati: la legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 le leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 21 gennaio 1984, n. 5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 2, la legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 11, le leggi regionali 23 gennaio 1992, n. 5 e 15 dicembre, 1992, n. 17, le leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24, la legge regionale 5 maggio 1979, n. 29, l'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e l'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, fermi restando gli effetti prodotti da quest'ultima disposizione sulla contribuzione d'esercizio.
- 2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza. In particolare, le disposizioni riguardanti gli inter-

venti finanziari di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24 restano in vigore fino alla data del 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 8, della presente legge.

3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 999 sono abrogate con

l'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge restano abrogate le norme di cui ai Capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Note all'Art. 16

 Si riporta il testo aggiornato dell'art. 25 (Norme di elaborazione e aggiornamento del piano regionale dei trasporti) della L.R. 17/99 coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

Art. 25

- 1. È autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 300 milioni per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n. 0552026.
- 2. Per l'elaborazione dei documenti programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo monitoraggio, a mezzo di apposita "struttura di progetto" presso l'Assessorato ai trasporti, dei dati relativi alla mobilità per "bacini", per "reti" e per "linee" e dei relativi parametri di efficienza, di efficacia e qualità dei servizi di TPRL, si avvale del supporto di propri organismi esterni operanti nel settore, previa apposita convenzione e con onere di spesa sul capitolo n. 0552029, di nuova istituzione.
 - 3. abrogato
 - 4. abrogato

5. Alla spesa derivante dei commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento dei capitoli n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo n. 0552010.

6. Le annualità dei contributi statali per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, assegnate per gli anni 1991, 1998 e 1999 ai scusi dell'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono utilizzato nel corrente esercizio in linea capitale secondo modalità da stabilire dalla Giunta regionale.

7. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è così modificata:

"c) gli invalidi civili e i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento".

8. I contributi di esercizio liquidati nell'anno 1999 in vigenza della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del TPRL sono imputati in conto degli interventi finanziari di cui all'articolo 4 comma 4 lett. A) della legge regionale n. 13 del 1999

colo 4, comma 4, lett. A), della legge regionale n. 13 del 1999.

• La L.R. 31 ottobre 1995, n. 37 "Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale" pubblicata nel BUR n 116 Suppl. del 31-10- 1995, si riporta il testo del comma I dell'art. 3 così come modificato dalle LL.RR. 18/96 - 27/96 e 14/98.

Art. 3 (Gestioni in affidamento)

1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 aprile 1997⁽¹⁾, decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia ordinano che straordinario, in favore delle stesse. Qualora le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 30 settembre 1996, a costituire e attivare gli organismi gestionali per l'esercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede, in sostituzione delle Province medesime, alla concessione a terzi dei predetti servizi sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dell'Assessorato regionale ai trasporti, con il trattamento economico previsto al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni. Agli oneri commessi alle gestioni stralcio⁽²⁾ le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dall'INPS per effeto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991 e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151.

